RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di MARCO NESSI

Nuovo codice Ateco e cambio Isa: nessun impatto sulla validità del CPB

Con la nuova classificazione Ateco 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio di codice Ateco e Isa non annulla il CPB 2024-2025, salvo modifica sostanziale dell'attività (Faq 28.05.2025).

Con l'introduzione della nuova classificazione Ateco 2025, attiva dal 1.04.2025, molti contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo 2024-2025 si sono interrogati sulle possibili implicazioni derivanti da un eventuale cambio del codice attività e, di conseguenza, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) applicabile. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, attraverso una recente Faq (resa in data 28.05.2025), che **il solo mutamento del codice Ateco, anche se comporta il passaggio a un diverso Isa, non determina di per sé la cessazione del concordato, purché non vi sia una modifica sostanziale dell'attività economica effettivamente esercitata.**
Il chiarimento si è reso necessario alla luce dell'art. 21, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13/2024, secondo cui il concordato cessa la propria efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente *"modifica l'attività svolta",* con conseguente applicazione di un diverso Isa rispetto a quello in vigore prima del biennio. Tuttavia, l'Agenzia ha puntualizzato che la variazione del codice Ateco, di per sé, non implica automaticamente una modifica sostanziale dell'attività e, pertanto, non fa venir meno i presupposti per il mantenimento del CPB.
Questa impostazione è coerente con la *ratio* della norma, volta a contrastare le modifiche reali del modello di business che altererebbero il profilo economico del contribuente. Un semplice aggiornamento classificatorio, come quello derivante dalla revisione Ateco, non integra tale presupposto, anche se comporta il passaggio da un Isa a un altro.

La Faq dell'Agenzia non si sofferma sul caso, altrettanto importante, di chi, **non avendo aderito al concordato per il biennio 2024-2025, intenda aderirvi per il 2026-2027.** In questa ipotesi, la questione da affrontare è se la variazione dell'Isa dovuta al nuovo Ateco renda il contribuente *"non soggetto Isa"* per il 2025, precludendogli così l'accesso al nuovo biennio. Seguendo il ragionamento già espresso dall'Amministrazione, si può sostenere che la sola variazione *"tecnica"* del codice Ateco non esclude l'applicabilità dell'Isa. Pertanto, se nel 2025 il contribuente risulta soggetto a un nuovo Isa coerente con l'attività effettivamente svolta, la partecipazione al concordato per il biennio 2026-2027 resta astrattamente ammissibile, fatte salve le ulteriori condizioni previste. Resta comunque raccomandabile verificare l'effettiva attribuzione dell'Isa nel 2025 e la corretta classificazione dell'attività, anche in chiave prospettica.

Un secondo importante chiarimento fornito riguarda il **calcolo degli acconti per il 2025 per coloro che hanno aderito al CPB nel 2024.** A differenza di chi aderisce nel corso del 2025 (per cui opera la maggiorazione prevista dall'art. 20, c. 2 D.Lgs. 13/2024), i soggetti già in regime concordatario nel 2024 devono **determinare l'acconto secondo le regole ordinarie.** In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:
- l'acconto 2025 deve essere calcolato sulla base del reddito e del valore della produzione (Vap) concordati;
- la base di calcolo è costituita dall'imposta 2024, come risulta dai quadri RN (Redditi) e IR (Irap) dei modelli dichiarativi;
- la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.

Dal quadro complessivo derivante dalle Faq sopra analizzate deriva la necessità di:
- verificare la corrispondenza tra il nuovo codice Ateco e l'attività effettivamente svolta, documentandone la continuità in caso di controlli;
- controllare l'applicabilità dell'Isa nel 2025 per i soggetti che intendano accedere al concordato per il successivo biennio;
- calcolare tempestivamente l'acconto 2025, anche tenendo conto delle regole previsionali, se si ritiene che il reddito 2025 sarà inferiore a quello concordato.

Riproduzione vietata - mercoledì 04 giugno 2025